



TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Ulisse Forziati	Presidente
dott. Valerio Colandrea	Giudice
dott. Giuliana Santa Trotta	Giudice rel.

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato in data 31 marzo 2026, il dott. Aniello Aponte, in qualità di socio receduto dalla società *Parte_1* (ora trasformatasi in *...* *Parte_2*), ha chiesto la nomina di un esperto ai sensi dell'art. 2473, comma 3, cod. civ. per la determinazione del valore della propria partecipazione societaria, pari al 6,39% del capitale sociale (n. 1.150.000 azioni).

Il ricorrente ha rappresentato che: con delibera straordinaria del 27 febbraio 2025, l'assemblea della Navigazione *Parte_1* ha deliberato la trasformazione in società per azioni, delibera iscritta nel Registro delle Imprese di Napoli in data 27 marzo 2025; la trasformazione costituisce causa legale di recesso ex art. 2473 cod. civ., al quale rinvia l'art. 34 dello Statuto della società; con distinte comunicazioni del 15 maggio 2025 e del 2 luglio 2025, il ricorrente ha formalizzato il proprio recesso; con lettera datata 2 gennaio 2026, ricevuta il 12 gennaio 2026, la società ha comunicato di aver determinato il valore della partecipazione in euro 5.431.500,00, «con il supporto di due esperti allo scopo individuati», senza tuttavia trasmettere le perizie commissionate; con lettera del 29 gennaio 2026, il ricorrente ha contestato tale valutazione ritenendola priva di adeguato supporto tecnico e ha richiesto la trasmissione della documentazione utilizzata, senza ottenere riscontro. Egli ha, quindi, chiesto la nomina di un esperto indipendente e dotato di adeguata qualificazione professionale, operante preferibilmente in ambiti territoriali differenti dalla regione Campania, affinché l'esperto proceda alla valutazione in conformità all'art. 2473 c.c., applicando i Principi Italiani di Valutazione (PIV) emanati dall'Organismo Italiano di Valutazione (OIV) con la precisazione che siano poste le spese e gli onorari dell'esperto a carico della società.

Con memoria depositata in data 9 aprile 2026, la società resistente *Parte_2* *...* costituitasi nel procedimento, ha dedotto quanto segue: che il ricorrente ha successivamente attivato anche un procedimento arbitrale nel quale domanda, inter alia, l'accertamento della validità, tempestività ed efficacia del recesso; che la nomina dell'esperto sarebbe quindi *“prematura, essendo sub iudice il diritto alla liquidazione”*, con il rischio di tradursi in un costo inutile qualora il collegio arbitrale dovesse escludere la sussistenza del diritto; che sarebbe inopportuna e lesiva per l'intera platea dei professionisti iscritti agli Ordini regionali la richiesta di nominare un esperto operante in ambiti territoriali differenti dalla regione Campania; che un esperto locale sarebbe *“meglio in grado di apprezzare il valore della Società nel contesto di riferimento”*.

La resistente ha quindi sollecitato il Tribunale a valutare se attendere l'esito del procedimento arbitrale prima di provvedere sull'istanza di nomina dell'esperto.

Con memoria di replica depositata in data 15 aprile 2026, il ricorrente ha dedotto: che arbitrato e processo sono binari paralleli che possono essere contestualmente percorsi senza alcuna reciproca automatica influenza; che l'art. 819-ter cod. proc. civ. è inequivoco nello stabilire che l'art. 295 cod. proc. civ. non si applica nei rapporti fra processo e arbitrato; che *“in una fattispecie identica alla presente (ricorso per nomina di perito e conte-stazione dei presupposti del recesso), i giudici ambrosiani hanno riconosciuto la loro competenza, sia pure in termini di «sommatoria valutazione incidentale propria della presente sede» ad accertare la sussistenza del recesso, «impregiudicato ogni approfondimento della questione ove sul tema si instauri procedimento contenzioso»”*; che la condotta della società dimostra senza ombra di dubbio che il recesso è stato accettato e che le riserve formulate sono un *“mero escamotage”* per precostituirsì opportunisticamente una strategia difensiva alternativa; che tale condotta si scontra con il divieto del venire contra *factum proprium* per ragioni opportunistiche; che le obiezioni della società sulla nomina di un esperto extra-regionale sono prive di contenuto, dovendosi invece prevenire il rischio del condizionamento ambientale data la notorietà delle parti. Ha concluso chiedendo: in via sommaria e incidentale, ove occorrer possa, l'accertamento della legittimità del recesso; la nomina dell'esperto secondo le indicazioni prospettate; che le spese e gli onorari dell'esperto siano posti a carico della società.

Tanto premesso, va opportunamente premesso che il procedimento per la nomina dell'esperto ai sensi dell'art. 2473, comma 3, cod. civ. ha natura di volontaria giurisdizione ed è finalizzato a consentire la determinazione del valore di liquidazione della quota del socio receduto *«in caso di disaccordo»* tra il recedente e la società.

Il presupposto per la nomina dell'esperto è dunque l'esistenza di un disaccordo tra socio e società sulla quantificazione del valore di liquidazione. Tale disaccordo risulta nel caso di specie documentato dalla corrispondenza intercorsa tra le parti: la società ha comunicato un valore di euro 5.431.500,00 senza trasmettere le perizie a supporto (comunicazione del 2 gennaio 2026, Doc. 05), il ricorrente ha contestato tale valutazione ritenendola priva di adeguato supporto tecnico e ha richiesto la documentazione (comunicazione del 29 gennaio 2026, Doc. 06), la società non ha esaudito le richieste di documentazione né ha formulato alcuna diversa proposta economica (comunicazione del 9 febbraio 2026, Doc. 07).

La società resistente ha sollecitato questo Tribunale a valutare se attendere l'esito del procedimento arbitrale (quantomeno in punto di *an debeatur*) prima di provvedere sull'istanza di nomina dell'esperto, deducendo che la nomina sarebbe *«prematura, essendo sub iudice il diritto alla liquidazione»*.

Tale istanza, che sottende una richiesta di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. del presente procedimento, è infondata posto che l'art. 819-ter, comma 2, cod. proc. civ. stabilisce espressamente che *“salvo diverso accordo delle parti, la domanda sottoposta ad arbitrato non impedisce la trattazione dinanzi al giudice della stessa domanda o di una domanda connessa, a meno che, prima della pronuncia della sentenza, sia stato depositato il lodo”*.

La richiesta di sospensione deve pertanto essere respinta.

Il ricorrente ha chiesto, con la memoria di replica del 15 aprile 2026, che questo Tribunale accerti, *«in via sommaria e incidentale, ove occorrer possa»*, la legittimità del recesso dalla società intimato dal ricorrente.

Sul punto, si osserva che il procedimento per la nomina dell'esperto ex art. 2473, comma 3, c.c. ha natura di volontaria giurisdizione ed è finalizzato esclusivamente alla nomina del

perito, non alla decisione di questioni contenziose relative all'*an debeatur* del diritto alla liquidazione che, pertanto, potranno e dovranno essere fatte valere nella sede opportuna.

Il ricorrente ha altresì richiesto che l'esperto sia *«scelto fra professionisti dottori commercialisti, eventualmente anche con primari ruoli accademici, di nota autorevolezza che esercitino la professione in ambiti territoriali differenti dalla regione Campania»*, in considerazione della *«indiscussa notorietà delle parti in lite non solo sulla piazza di Napoli ma anche a livello regionale»*, così da prevenire ogni rischio di difetto di indipendenza ed imparzialità.

La società resistente si è opposta a tale richiesta, deducendo che: (i) un esperto locale sarebbe «meglio in grado di apprezzare il valore della Società nel contesto di riferimento»; (ii) la richiesta sarebbe «lesiva per l'intera platea dei professionisti iscritti agli Ordini regionali», dovendosi presumere che un professionista iscritto all'Ordine locale sia indipendente e imparziale.

Sul punto, va opportunamente premesso che il Codice civile non stabilisce specifici requisiti soggettivi per l'esperto nominato ai sensi dell'art. 2473, comma 3, limitandosi a richiedere che la determinazione sia compiuta *«tramite relazione giurata di un esperto»*.

Quanto alla qualificazione professionale, appare condivisibile la richiesta del ricorrente di nominare un dottore commercialista, attesa la natura eminentemente tecnico-economica della valutazione da compiere, che richiede specifiche competenze in materia di valutazione d'azienda.

Quanto alla richiesta di nominare un esperto operante in un diverso ambito territoriale rispetto alla sede della società, si osserva che, sebbene l'art. 22 disp. att. cod. proc. civ. non ponga vincoli assoluti di territorialità nella scelta dell'ausiliare, il criterio della prossimità territoriale risponde a evidenti ragioni di economicità processuale e di efficienza nell'espletamento dell'incarico. Nel caso di specie, le doglianze del ricorrente circa il rischio di condizionamento ambientale sono generiche e non suffragate da elementi concreti. Il solo fatto della notorietà delle parti sul territorio non è di per sé idoneo a giustificare una presunzione di parzialità dei professionisti iscritti agli Ordini territoriali della Campania, i quali sono tenuti al rispetto dei doveri deontologici di indipendenza e imparzialità e sono soggetti agli obblighi di astensione e ricusazione previsti dalla legge.

La richiesta del ricorrente di nominare un esperto operante fuori dalla regione Campania deve quindi essere respinta.

L'art. 2473, comma 3, cod. civ. dispone che il tribunale *«provvede anche sulle spese»*.

Come chiarito dalla Cassazione civile con ordinanza n. 10931 del 23 aprile 2024, *«in tema di recesso del socio da società a responsabilità limitata, l'esperto nominato dal tribunale ai sensi dell'art. 2473, comma terzo, cod. civ. per la determinazione del valore della quota sociale va annoverato tra gli ausiliari del giudice ai sensi dell'art. 68 cod. proc. civ., in quanto mette a disposizione delle parti il risultato della propria opera di valutazione al fine della regolazione delle loro posizioni. Ne consegue che il relativo compenso deve essere liquidato dal giudice che ha provveduto alla nomina, secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in base alla tariffa giudiziale prevista per gli ausiliari del giudice e non in base alla tariffa professionale, non essendo consentita l'autoliquidazione da parte degli esperti»*.

Quanto al riparto delle spese tra le parti, il ricorrente ha chiesto che il compenso dell'esperto sia posto a carico della società *«stante l'atteggiamento non collaborativo e intimidatorio mostrato»*.

Sul punto, si osserva che il procedimento ex art. 2473, comma 3, c.c. ha natura di volontaria giurisdizione ed è finalizzato esclusivamente alla nomina dell'esperto, non comportando alcuna statuizione sul merito della controversia né sull'imputabilità del disaccordo all'una o all'altra parte.

Si dispone pertanto che il compenso dell'esperto sia anticipato dal ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando, così provvede:

Rigetta la richiesta di sospensione del procedimento formulata dalla società resistente;

CP_1 quale esperto incaricato di determinare il valore della partecipazione del dott. Aniello Aponte nella società *Parte_2* alla data del recesso, il **DOTT.** *Controparte_2* con studio in via Stefano Barbato n. 11, 80147 Napoli (Na) - via G. Mazzini n. 55, 80038 Pomigliano d'Arco (Na);

Dispone che il compenso dell'esperto sia anticipato dal ricorrente.

COsì deciso in Napoli nella camera di consiglio del 5 maggio 2026

Il giudice rel.

Dott.ssa Giuliana Santa Trotta

Il Presidente

Dott. Ulisse Forziati